

COMUNE DI USSEAUX
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28 Settembre 2012

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Servizio di Polizia Municipale
Articolo 2	Funzioni del Sindaco
Articolo 3	Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Municipale
Articolo 4	Funzioni di Polizia Giudiziaria
Articolo 5	Funzioni di Polizia Stradale
Articolo 6	Funzioni di Pubblica Sicurezza
Articolo 7	Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
Articolo 8	Collaborazione alle attività di protezione civile
Articolo 9	Relazioni Sindacali

TITOLO II – ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 10	Organico del servizio
Articolo 11	Ordinamento strutturale del servizio
Articolo 12	Articolazione del servizio

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 13	Dotazione organica
Articolo 14	Compiti del Responsabile del Servizio
Articolo 15	Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Municipale
Articolo 16	Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
Articolo 17	Diritti e doveri
Articolo 18	Aggiornamento professionale
Articolo 19	Encomi ed elogi
Articolo 20	Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale
Articolo 21	Distacchi e comandi

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Articolo 22	Elementi organizzativi del Servizio
Articolo 23	Inizio e Termine del Servizio
Articolo 24	Riconoscimento in Servizio
Articolo 25	Tessera e Distintivo di Riconoscimento
Articolo 26	Cura della Persona
Articolo 27	Saluto
Articolo 28	Uniforme
Articolo 29	Armamento

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30	Appartenenza al servizio
Articolo 31	Scorte d'onore e gonfalone del comune
Articolo 32	Pubblicità
Articolo 33	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 34	Rinvio dinamico
Articolo 35	Entrata in vigore

TITOLO I

ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Servizio di Polizia Municipale

- (1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Servizio di Polizia Municipale in attuazione degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e s.m.i. e dello Statuto Comunale.
- (2) Il Servizio di Polizia Municipale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.
- (3) L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente regolamento.
- (4) Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Articolo 2

Funzioni del Sindaco

- (1) Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- (2) Il Sindaco impartisce le direttive all'Agente di Polizia Municipale, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.

Articolo 3

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Municipale

- (1) La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Municipale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
- (2) La Polizia Municipale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e s.m.i.;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
 - c) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di Pubblica Sicurezza, le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;

- e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Municipale;
- j) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- k) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Articolo 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

- (1) Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Responsabile del Servizio risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 5

Funzioni di Polizia Stradale

- (1) Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 285/1992, consistente in:
 - a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
- (2) Il personale di Polizia Municipale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Articolo 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

- (1) Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n. 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
- (2) Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
- (3) La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti di legge.

Articolo 7
Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

- (1) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale esercitano, nei territori di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
- (2) Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Articolo 8
Collaborazione alle attività di protezione civile

- (1) Il Servizio di Polizia Municipale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile e, previa autorizzazione del Sindaco, con i servizi sovra comunali di protezione civile, assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 e dal piano comunale di protezione civile.

Articolo 9
Relazioni sindacali

- (1) L'organizzazione del Servizio di Polizia Municipale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta un'efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 10
Organico del Servizio

- (1) Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e s.m.i., nonché dalle norme generali in materia di organici.

Articolo 11
Ordinamento strutturale del Servizio

- (1) Il Servizio di Polizia Municipale è costituito dal Servizio e da eventuali strutture tecnico-operative.

Articolo 12

Articolazione del Servizio

- (1) In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Servizio può articolarsi in unità organizzative, in sezioni o reparti.
- (2) Il Responsabile del Servizio determina, con proprio provvedimento, l'articolazione del servizio in unità organizzative, in sezioni o reparti, disciplinandone i compiti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 13

Dotazione organica

- (1) La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Municipale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
- (2) La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.

Articolo 14

Compiti del responsabile del Servizio

- (1) Al Responsabile del Servizio compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
 - e) dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - f) propone encomi al personale ritenuto meritevole.
- (2) Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Municipale, provvede altresì:
 - a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
 - f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;

- g) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- h) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.

Articolo 15

Compiti degli altri appartenenti al servizio di Polizia Municipale

- (1) Gli operatori di Polizia Municipale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
- (2) Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
- (3) Coloro che sono addetti al coordinamento ed al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

Articolo 16

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

- (1) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile del Servizio e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
- (2) Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale o operativa nei confronti degli organi ed uffici competenti per i singoli settori di attività istituzionali del Responsabile del Servizio, secondo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.
- (3) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
- (4) Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Articolo 17

Diritti e doveri

- (1) Il Servizio di Polizia Municipale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
- (2) Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- (3) Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento.

- (4) Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
- (5) Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
- (6) Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il servizio.

Articolo 18 **Aggiornamento professionale**

- (1) La formazione degli addetti alla Polizia Municipale viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n. 65/86 e dalla Legge Regionale n. 58/87 e s.m.i..
- (2) L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

Articolo 19 **Encomi ed elogi**

- (1) Al personale del Servizio di Polizia Municipale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice ed elogio scritto del Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza;
- (2) L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
- (3) L'encomio semplice è tributato dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.
- (4) L'elogio è tributato dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
- (5) Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Articolo 20
Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale

- (1) Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza:
 - a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
- (2) Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
- (3) Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.
- (4) Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 21
Distacchi e comandi

- (1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio e Vigilanza, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
- (2) L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Articolo 22
Elementi organizzativi del servizio

- (1) Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.

- (2) Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.
- (3) Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.
- (4) Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Articolo 23 **Inizio e termine del servizio**

- (1) Il personale del Servizio di Polizia Municipale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
- (2) Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

Articolo 24 **Riconoscimento in servizio**

- (1) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
- (2) Gli appartenenti al servizio autorizzati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Articolo 25 **Tessera e distintivo di riconoscimento**

- (1) Il personale del Servizio di Polizia Municipale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera ha la validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.
- (2) Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Servizio sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.
- (3) Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale, le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

- (4) È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.
- (5) La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Articolo 26
Cura della persona

- (1) Il personale del servizio di Polizia Municipale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Articolo 27
Saluto

- (1) Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.

Articolo 28
Uniforme

- (1) Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i..
- (2) È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
- (3) Il Responsabile del Servizio può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Articolo 29
Armamento

- (1) L'armamento del personale del Servizio di polizia Municipale sarà disciplinato da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.
- (2) Il personale del Servizio può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30
Appartenenza al corpo

- (1) Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Servizio di Polizia Municipale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Articolo 31
Scorte d'onore e gonfalone del comune

- (1) Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Responsabile del servizio, su indicazione del Sindaco, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, a tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune. L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone, sulla base delle disposizioni impartite dal Sindaco.

Articolo 32
Pubblicità

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 33
Casi non previsti dal presente regolamento

- (1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 34
Rinvio dinamico

- (1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- (2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 35
Entrata in vigore

- (1) Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale, della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.